

Regolamento del Comitato di verifica della Banca nazionale svizzera

del 14 maggio 2004 (stato 12 aprile 2024)

I. Aspetti generali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina i compiti e le competenze del Comitato di verifica della Banca nazionale svizzera (BNS) e ne definisce altresì la composizione, l'organizzazione e il reporting.

Art. 2 Mandato

¹ Il Comitato di verifica coadiuva il Consiglio di banca nella sorveglianza (monitoraggio) del reporting finanziario e della revisione esterna e interna. Valuta inoltre l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno (SCI), in particolare delle procedure finalizzate alla gestione dei rischi operativi e al rispetto di leggi, regolamenti e istruzioni (compliance).

² Coordina la propria attività con quella del Comitato dei rischi e collabora con esso laddove sussista una sovrapposizione di compiti.

Art. 3 Composizione

¹ Il Comitato di verifica si compone di tre membri del Consiglio di banca, il quale ogni anno in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea generale ordinaria designa i membri e il o la presidente del comitato. Il o la presidente del Consiglio di banca non può far parte del Comitato di verifica.

² I membri del Comitato di verifica sono indipendenti, in particolare dagli organi di revisione interna ed esterna e dalla Direzione generale allargata. La maggioranza dei membri del Comitato di verifica dispone di conoscenze ed esperienza in ambito finanziario, contabile e di verifica.

II. Compiti

Art. 4 Reporting finanziario

¹ Il Comitato di verifica sottopone il budget e il consuntivo annuale a un esame critico e discute ulteriori rapporti finanziari.

² Esamina il consuntivo annuale e altri rapporti finanziari con le unità preposte alla presentazione dei conti e alla verifica e sottopone al Consiglio di banca una raccomandazione per l'approvazione della Relazione finanziaria.

³ Esprime un giudizio sulle modifiche sostanziali apportate ai principi contabili, alla struttura del consuntivo annuale e dei bilanci intermedi.

Art. 5 Sistema di controllo interno

¹ Il Comitato di verifica valuta l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno della BNS e si accerta che siano garantite la sicurezza e l'integrità dei processi operativi.

² Valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei processi di sorveglianza e di controllo dei rischi operativi.

³ Valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e dei processi finalizzati a sorvegliare il rispetto di leggi, regolamenti, istruzioni e regole di condotta.

Art. 6 Revisione esterna

¹ Il Comitato di verifica stabilisce la procedura di selezione dell'organo di revisione esterno, ne accerta l'indipendenza e la competenza tecnica e sottopone al Consiglio di banca una raccomandazione per la proposta di nomina.

² Esamina il piano di verifica dell'organo di revisione esterno e coordina le attività di revisione interna ed esterna, riguardo in particolare alla tipologia ed estensione delle verifiche e all'impiego dei mezzi.

³ Approva e sottopone all'attenzione del Consiglio di banca l'onorario proposto dall'organo di revisione esterno. Ne valuta, ogni anno, la qualità del lavoro, la retribuzione e le condizioni di incarico.

⁴ Discute con l'organo di revisione esterna l'esito della verifica del consuntivo annuale convocando, se lo ritiene necessario, il o la responsabile della Revisione interna e dell'UO Gestione del rischio.

⁵ Tiene in debita considerazione le osservazioni e le indicazioni dell'organo di revisione esterno, compreso il rapporto dettagliato, e illustra al Consiglio di banca i rapporti dell'organo di revisione.

⁶ Il o la presidente del Comitato di verifica approva gli incarichi di consulenza che la BNS conferisce all'organo di revisione esterno. Tale approvazione deve avvenire prima della conclusione del contratto di consulenza.

Art. 7 Revisione interna

¹ Il Comitato di verifica sottopone all'attenzione del Consiglio di banca una raccomandazione per la nomina del o della responsabile della Revisione interna e del relativo o della relativa supplente.

² Stabilisce, previa consultazione con il o la presidente della Direzione generale, il livello di funzione del o della responsabile della Revisione interna.

³ Approva, dopo che la Direzione generale allargata ne ha preso atto, il piano di verifica annuale della Revisione interna, incluse tutte le modifiche sostanziali apportate allo stesso.

⁴ Valuta ogni anno la qualità del lavoro della Revisione interna, l'efficienza della collaborazione tra questa e l'organo di revisione esterno e si aggiorna sulla dotazione di risorse della Revisione interna.

⁵ Valuta ogni anno l'operato del o della responsabile della Revisione interna e ne stabilisce la retribuzione, previa consultazione con il o la presidente della Direzione generale.

⁶ Discute con il o la responsabile della Revisione interna eventi importanti e questioni di fondo inerenti allo svolgimento dell'attività di verifica.

⁷ Tiene in debita considerazione le osservazioni e le indicazioni della Revisione interna e verifica lo stato di attuazione delle raccomandazioni fornite.

Art. 8 Autovalutazione

Il Comitato di verifica valuta regolarmente il proprio ambito di competenza, le modalità con cui esercita le proprie responsabilità e il proprio operato. Verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di banca eventuali proposte di modifica.

III. Competenze

Art. 9 Diritto di consultazione e di informazione

¹ La Direzione generale allargata comunica al Comitato di verifica tutte le informazioni di cui esso ha bisogno per l'assolvimento del proprio compito ai sensi dell'art. 2. Il comitato può richiedere alla Direzione generale allargata tutte le informazioni e tutti gli atti che ritiene necessari e idonei a tale scopo.

² Il Comitato di verifica può, all'occorrenza, consultare collaboratori e collaboratrici della BNS. Il o la presidente della Direzione generale deve riceverne preventiva informazione, salvo diversa istruzione da parte del o della presidente del Consiglio di banca.

Art. 10 Accertamenti ulteriori

¹ Il Comitato di verifica può procedere a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari e idonei all'assolvimento del proprio compito ai sensi dell'art. 2.

² A tal fine può assegnare incarichi alla Revisione interna e all'organo di revisione esterno.

Art. 11 Indagini speciali

In caso di sospetto di gravi irregolarità o di mancato controllo dei rischi, il Comitato di verifica può, d'intesa con il o la presidente del Consiglio di banca, svolgere indagini speciali. A tal fine può avvalersi di ulteriori risorse interne e/o esterne (p. es. personale specializzato). Il o la presidente della Direzione generale deve riceverne preventiva informazione, salvo diversa istruzione da parte del o della presidente del Consiglio di banca.

IV. Organizzazione

Art. 12 Riunioni

¹ Il Comitato di verifica si riunisce di regola quattro volte all'anno. Se necessario, vengono indette riunioni aggiuntive.

² Almeno un membro del Collegio supplenti di ciascun dipartimento e il o la responsabile della Revisione interna presenziano di regola alle sedute del Comitato di verifica. Il o la presidente del comitato decide in merito a deroghe o alla convocazione di personale specializzato della BNS.

³ All'occorrenza si convocano anche rappresentanti dell'organo di revisione esterna, responsabili di altre unità organizzative o personale specializzato della BNS.

⁴ Il o la presidente del Consiglio di banca può partecipare alle riunioni del Comitato di verifica (senza diritto di voto), così come i membri della Direzione generale, a meno che il o la presidente del Consiglio di banca non decida diversamente.

Art. 13 Presidenza

¹ Il o la presidente organizza il lavoro del Comitato di verifica e stabilisce i punti all'ordine del giorno. Convoca le riunioni con un preavviso di almeno 5 giorni, le conduce e ne rende conto al Consiglio di banca.

² In casi urgenti può indire una riunione anche senza il suddetto preavviso.

³ In caso di impedimento del o della presidente la riunione è condotta da un altro membro del Comitato di verifica.

Art. 14 Decisioni e verbale

¹ Il Comitato di verifica delibera a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti quello del o della presidente è decisivo.

² Il Comitato di verifica è atto a deliberare se sono presenti almeno due membri. La partecipazione in collegamento telefonico o per videoconferenza è considerata come presenza.

³ In casi eccezionali le decisioni possono essere prese tramite circolare, salvo che un membro non richieda una riunione. Le decisioni prese in tale forma devono essere iscritte nel verbale della seduta successiva.

⁴ Le riunioni vengono verbalizzate. Il verbale riporta il testo nonché, per i dibattimenti su questioni sostanziali, la motivazione delle delibere.

V. Reporting

Art. 15 Informazione del Consiglio di banca

¹ Il Consiglio di banca riceve i verbali delle riunioni del Comitato di verifica. Eventuali fatti importanti devono essere immediatamente portati a conoscenza

Comitato di verifica

del o della presidente del Consiglio di banca a cura del o della presidente del comitato.

² In occasione della riunione più prossima, il o la presidente informa il Consiglio di banca in merito alle principali conclusioni e deliberazioni del Comitato di verifica, sottoponendogli le raccomandazioni del caso.

Emanato da:	Consiglio di banca	Emanato il:	14.05.2004
Entrata in vigore:	01.07.2004	Autore:	Segretariato generale
Fondamenti giuridici:	Art. 11 del Regolamento di organizzazione		
Sostituisce:	–		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore da:	Articolo/i:
01.04.2005			
16.04.2010			
12.04.2013	Consiglio di banca	01.05.2013	Tutti
08.04.2022	Consiglio di banca	01.05.2022	Tutti
12.04.2024	Consiglio di banca	12.04.2024	7